

DL n. 153/2024: Valutazione Impatto Ambientale

Art. 19 Dlgs. n. 152/2006

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri

Il Governo ha pubblicato il DL n. 153/2024 che revisiona, modifica ampiamente anche il Codice Ambientale. Bonifiche, Acque, Energia ed anche Valutazione di Impatto Ambientale.

L'art. 19 Dlgs. 152/2006 si occupa della verifica di assoggettabilità a VIA ovvero di quel periodo di tempo dedicato a verificare se un certo progetto debba o meno essere assoggettato alla procedura di VIA. Un periodo di passaggio che dovrebbe essere veloce, semplice e soprattutto dare certezza all'istante della propria sorte. Il tempo è denaro per le imprese.

La formulazione dell'art. 19 previgente lasciava spazio a molte critiche. I tempi innanzi tutto. Procedure di assoggettabilità lunghe alcuni anni. La procedura che dovrebbe decidere sulla assoggettabilità a VIA si trasforma in un lungo calvario. Quelle poche regole che esistono non vengono fatte **valere perché l'esercizio del diritto produce altri costi ed altri tempi.**

Vero è che il Governo si apre affermando” *...Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale per la promozione di investimenti in settori strategici per lo sviluppo del Paese e la tempestiva realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ...;*

Quale è il termine perentorio per la pubblica amministrazione per esprimere il provvedimento? La risposta è: **dipende.**

I termini sono **perentori**, cita il comma 11 dell'art. 19 rimasto immutato e che esprime questa oscura norma, faticosa.

11. *I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano **perentori** ai sensi e per gli effetti di cui agli [articoli 2](#), commi da 9 a 9-quater, e [2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#).*

In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell' [articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241](#), acquisito, qualora la competente Commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni.

I termini

La prima parte del nuovo testo dell'art. 19 riprende i termini già noti che si sostanziano in circa 50 giorni "preliminari":

- a) **5 giorni** entro i quali la P.A. può chiedere chiarimenti e integrazioni (non succede spesso che la P.A. non chieda integrazioni i chiarimenti).
- b) **15 giorni** di tempo per l'istante per assolvere alle richieste chiarimenti e integrazioni. Attenzione. In questo caso il legislatore è perentorio, non ci sono dubbi, perché se non si chiarisce, se non si integra interviene l'archiviazione della domanda, *decadenza*. Il legislatore prevede che tali chiarimenti e integrazioni possano essere richiesti **una sola volta**: ma la prassi suona diversamente .
- c) **30 giorni** per le osservazioni del pubblico che in genere, a seconda del progetto, si organizza in comitati, istanze di cittadini, un intero mondo di attenzione. Corretto.
- d) Questi primi 50 giorni sono la base di partenza per tutti e non è stata mutata dal DL 153/2024
- e) **Il vecchio art. 19 al comma 6** chiudeva, a questo punto, il procedimento con altri 45 giorni che potevano essere prorogati di altri 20 giorni (65 giorni). La P.A. poteva chiedere ulteriori chiarimenti e l'istante poteva chiedere una **sospensione** del termine di 45 giorni. Insomma, un articolato gioco di proroghe e sospensioni che allungava il procedimento. Anche in questo caso, il termine è perentorio per l'impresa: decadenza dalla domanda, archiviazione se la società non adempie nel termine.

- f) Il nuovo testo dell'art. 19 ha modificato la successione degli adempimenti ma i termini/tempi, valutati nel loro complesso, paiono rimanere gli stessi.
Le novità:
- g) Dopo il deposito delle osservazioni pubbliche (fine 50 giorni – comma 4) il termine per l'adozione del provvedimento finale è di **60 giorni** (non 45 come nel previgente testo).
- h) Il termine di 60 giorni può essere ancora prorogato di 20 giorni con motivazione (come in precedenza)
- i) La società però non ha più il potere di chiedere una sospensione del termine prorogato, in quanto la proroga non è più destinata anche a chiedere chiarimenti e integrazioni. Sparisce la "sospensione".
- j) Le richieste di integrazioni e chiarimenti (per la seconda volta dunque) vengono **infatti** anticipate al momento del deposito delle osservazioni pubbliche (comma 4 per intenderci). Se da queste osservazioni nasce l'esigenza per la pubblica amministrazione di avere chiarimenti o integrazioni può chiederli entro 15 giorni dallo scadere del termine anzidetto e la Società ha 30 giorni per rispondere.
- k) Se si attiva questo percorso (chiarimenti dopo le osservazioni pubbliche) muta il termine finale per provvedere all'esito finale (decidere sulla assoggettabilità o meno a VIA) che è **di 45 giorni**.
- l) In conclusione, se calcoliamo i percorsi e le variabili che possono portare al provvedimento finale ci accorgiamo che (giorno in più o giorno in meno) tutto è rimasto immutato.**
- m) Il termine relativo al percorso più breve (quello senza integrazioni e proroghe) era di 95 giorni nel sistema previgente ($5+15+30=50+45=95$) e 110 giorni ($5+15+30 = 50 + 60=110$) nel sistema indicato dal DL 153/2024.
- n) Il termine invece comprensivo di proroghe (e sospensioni) equivale a circa 140/160 giorni. Il Governo invero ha solo modificato l'assetto del sistema ma i termini rimangono i medesimi salvo piccole variazioni.

Il comma 6bis recita: *“Nei casi di cui al secondo periodo, l'autorita' competente comunica tempestivamente e per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale e' prevista l'adozione del provvedimento...”* La data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento era già prevista all'art. 6 previgente ed è l'unico inciso che indica un dovere di precisare la fine del procedimento e che si associa alla richiesta di proroga. Fuori da questo contesto il termine dovrebbe essere fissato dalla scansione procedimentale che è talmente ostacolata da *variabili, da essere essa stessa una variabile.*